

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1990

Prevenzione degli incendi e tutela del patrimonio boschivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il fuoco, provocato da incendi, incide profondamente sulle possibilità di sopravvivenza della compagine boschiva ed agricola ed è altresì causa di reversibili alterazioni della insostituibile vita microbica del terreno, provoca l'apertura di nuove vie alla erosione del suolo distruggendo la vegetazione protettiva arreca notevole alterazione all'*habitat* del patrimonio faunistico e, in ultima analisi, sconvolge radicalmente i complessi e delicati equilibri faticosamente e lentamente venutisi a creare fra i vari componenti ambientali.

Oltre a questi danni, pressochè irrimediabili, vanno tenute in considerazione le notevoli ripercussioni sul nostro sistema economico, quali il pesante costo di ripristi-

no del patrimonio forestale con grave pregiudizio anche all'attività turistica.

Si è ritenuto, pertanto, di intervenire con questo disegno di legge, la cui normativa è fondamentalmente imperniata sull'opera di prevenzione.

È infatti evidente che, qualunque possa essere il costo della prevenzione, alla lunga esso ripagherà sempre quelli della lotta per lo spegnimento e per il ripristino delle cose e degli imponderabili equilibri ambientali che sono andati distrutti o fortemente compromessi dal fuoco.

Giova sottolineare che la prevenzione rappresenta per una società progredita l'espressione culturalmente più elevata di difesa e di lotta per la conservazione dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di prevenire l'insorgere di incendi, di meglio tutelare l'ambiente ed il patrimonio boschivo su tutto il territorio nazionale, le norme di sicurezza, di cui alla presente legge, dovranno essere applicate da chiunque abbia, a qualsiasi titolo, la conduzione di un fondo agricolo ed utilizzi, per produzioni destinate al consumo interno o all'esportazione, strumenti e macchinari tecnici, semoventi o autonomi, con motore a scoppio.

Art. 2.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di provvedere alla conservazione del carburante agricolo in apposite cisterne, poste sotto il livello del terreno, a distanza minima di metri 200 dalle abitazioni e da zone boschive.

Art. 3.

1. L'approvvigionamento delle cisterne sotterranee di cui all'articolo 2 deve avvenire con appositi automezzi, con le modalità previste per il rifornimento di gasolio da riscaldamento.

Art. 4.

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'installazione di detti impianti sotterranei deve essere preventivamente chiesta, a norma di legge, alle autorità regionali e provinciali competenti in materia, con il nulla osta del comune competente.

Art. 5.

1. Le aree destinate agli impianti per la conservazione del carburante agricolo dovranno essere dotate di basi di cemento e costruite con criteri atti ad evitare dispersione di carburante nel sottosuolo.

Art. 6.

1. Agli enti locali territorialmente competenti è demandata la vigilanza sull'attuazione e l'osservanza delle presenti disposizioni. A tal fine verranno istituiti, presso gli stessi, appositi uffici preposti alla prevenzione degli incendi e cura delle misure adottate in materia di prevenzione degli stessi.

Art. 7.

1. Presso le prefetture di ogni capoluogo di provincia saranno custoditi gli elenchi nominativi dei titolari di aziende agricole che necessitano di impianti per la conservazione del carburante agricolo.

Art. 8.

1. La domanda per la costruzione o l'installazione di cisterne agricole destinate alla conservazione del carburante è presentata ai comuni territorialmente competenti. La richiesta deve essere corredata di apposito progetto che sarà sottoposto agli organi tecnici del comune per la verifica della rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 9.

1. Gli impianti di cui alla presente legge dovranno essere sottoposti periodicamente a controlli tecnici e verifica da parte degli enti preposti alla prevenzione.

Art. 10.

1. In ogni capoluogo di provincia, presso le prefetture, sono istituiti appositi Comitati di protezione civile che collaborano con i Vigili del fuoco nell'attività attinente alle norme di prevenzione e di controllo che, di volta in volta, si renderà necessaria anche sul patrimonio boschivo e la sua tutela.